



Una Banca che Cresce
con le Persone.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Banca di Credito Popolare
si evolve insieme alla storia dei suoi clienti,
con una nuova veste e servizi sempre più smart.

Regolamento Assembleare

Capo Primo Disposizioni Preliminari

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Banca di Credito Popolare, in conformità all'art. 26 dello Statuto Sociale.

Esso trova applicazione sia alle attività svolte nel luogo in cui si tengono i lavori (di seguito "Sede Principale"), sia nei luoghi in cui sono attivati sistemi di collegamento a distanza, al fine di rendere più agevole la partecipazione dei soci all'Assemblea, in conformità all'art. 25 dello Statuto Sociale (di seguito, "Sedi Collegate").

Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

Le norme previste per l'Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-*bis* dello Statuto Sociale.

I soci possono essere "Soci Cooperatori" o, in caso di emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto Sociale, "Soci Finanziatori". Nel presente Regolamento, salva diversa indicazione o previsione, per "Soci" si intendono entrambe le categorie.

Capo Secondo Costituzione dell'Assemblea

ART. 2

Le modalità ed i termini per l'iscrizione dei Soci che intendano prendere parte all'Assemblea vengono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione di sistemi di collegamento a distanza ed indica nell'avviso di convocazione le Sedi Collegate presso le quali i Soci possono seguire i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto. Tali sedi vengono insediate nelle province in cui risiede almeno il 10 % dell'intera compagine sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci iscritti secondo le modalità ed i termini fissati: ciascun Socio può essere portatore di massimo dieci deleghe. Il Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di "Socio Finanziatore" di cui all'art. 7-bis, comma 4 dello Statuto Sociale.

Fermo quanto disposto dalla legge e dallo statuto sociale in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare in rappresentanza di Soci incapaci, ancorché personalmente non Soci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale. Tali rappresentanti non sono, tuttavia, eleggibili alle cariche sociali.

Gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Banca di Credito Popolare possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

Possono partecipare all'Assemblea, senza alcuna formalità, gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della Direzione Generale e della società di revisione.

All'Assemblea non possono partecipare persone diverse dai Soci, salvo le persone che, su proposta del Presidente, sono invitate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare o per coadiuvare lo svolgimento dei lavori:

- a) dipendenti e/o collaboratori della Banca;
- b) esperti esterni;
- c) altre persone, a vario titolo legate alla Banca.

Tra queste persone, il Presidente individua - presso ciascuna delle Sedi Collegate - un proprio delegato e le persone incaricate a seguire lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente, prima di dare lettura degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea circa la presenza dei soggetti invitati.

In via eccezionale, il Presidente può ammettere la presenza di persone da lui invitate, con il consenso dell'Assemblea.

ART. 3

La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso della Sede Principale e delle Sedi Collegate, il proprio biglietto di ammissione, unitamente ad un valido documento di identità.

Dal biglietto di ammissione viene staccata una contromatrice di controllo, che viene riconsegnata al Socio per poter partecipare ai lavori assembleari ed esercitare il diritto di voto.

La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di Legge e dello Statuto Sociale.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e non può essere rilasciata agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Banca di Credito Popolare; eventuali formalità per l'autentica delle deleghe potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente il Presidente.

ART. 4

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né da Soci partecipanti né dagli invitati, apparecchi fotografici, video o similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea, che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui essa si svolge, sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati. Per essere riammessi occorre esibire nuovamente la contromatrice di controllo di cui all'art. 3.

ART. 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo.

Quindi, il Presidente elenca i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, gli esponenti della Direzione Generale e della società di revisione presenti all'adunanza.

ART. 6

Il Presidente può farsi assistere dal Vicepresidente, da membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Direzione Generale.

In base agli elenchi di iscrizione ed ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il Presidente constata il numero complessivo dei Soci presenti nella Sede Principale e nelle Sedi Collegate - ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Constatato il verificarsi delle condizioni di validità previste dallo Statuto Sociale per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, dichiara deserta l'Assemblea stessa e la rinvia ad altra convocazione.

ART. 7

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà lettura dell'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i Soci un Segretario. In occasione dell'Assemblea Straordinaria, ovvero in tutti i casi in cui il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è svolta da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.

Il Segretario dell'assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia ed avvalersi – eventualmente - di apparecchi di registrazione, unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

ART. 8

Come stabilito all'art. 2, il Presidente si avvale della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare - presso la Sede Principale e le Sedi Collegate - che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto ovvero per risolvere eventuali contestazioni.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina - presso la Sede Principale e le Sedi Collegate – due o più scrutatori, scegliendoli fra gli intervenuti in un numero adeguato alle effettive esigenze, ed indicando tra gli stessi il Presidente del seggio.

Essi coordinano le operazioni di voto. Nel caso in cui si proceda alla nomina delle cariche sociali a scrutinio segreto, il Presidente del seggio e gli scrutatori sottoscrivono – in ciascuna Sede - un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate, il cui esito viene prontamente comunicato al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea e conservato agli atti della Banca.

ART. 9

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

Il Presidente, a norma dell'art. 30 dello Statuto, può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, ferme restando le Sedi e le modalità già stabilite.

Capo Terzo Discussione

ART. 10

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato su proposta del Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, a maggioranza semplice.

ART. 11

Dopo l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola - prima presso la Sede Principale e poi presso le Sedi Collegate - a coloro che ne facciano richiesta.

In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui i Soci hanno diritto di esprimere le proprie opinioni su materie strettamente attinenti all'argomento in discussione.

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendano intervenire, devono chiederlo al Presidente non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno, ma prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente o, su suo invito, il Direttore Generale

rispondono, dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno. Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.

Presso le Sedi collegate la richiesta di intervento viene avanzata ai delegati nominati, che la comunicano al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, dispone il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.

In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede a togliergli la parola.

Gli interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 c.c., dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 12

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti, può togliere anche la parola nei casi seguenti:

- qualora il Socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 13

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Presso le Sedi Collegate, il delegato del Presidente espleta le funzioni di cui ai commi precedenti.

ART. 14

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, presso la Sede Principale e le Sedi Collegate, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.

ART. 15

Le votazioni si svolgono contestualmente presso la Sede Principale e le Sedi Collegate, in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto.

Al fine di agevolare le operazioni di voto, il Presidente può stabilire anche altre modalità di espressione del voto, disponendo - a titolo esemplificativo - che il voto sia espresso tramite l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione, tali da assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni singolo avente diritto.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.

I provvedimenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento, possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 16

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Capo Quarto
Disposizioni finali

ART. 17

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.